



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 18/07/2017

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DURATA

ART. 3 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

ART. 4 – ELEMENTI CHE COMPONGONO I DEHORS

ART. 5 – PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

ART. 6 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI

ART. 7 - DANNI

ART. 8 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 - VOLTURA

ART. 10 – PROROGA AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

ART. 11 - RINNOVO

ART. 12 – LAVORI NEL SITO DEL DEHORS O NEL SOTTOSUOLO

ART. 13 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14 – SANZIONI

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata in cui si configuri l’uso pubblico.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato in cui si configuri l’uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso esclusivamente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
3. E’ da considerarsi dehors anche il solo posizionamento di sedie, tavolini o simili su aree ad esclusivo uso pedonale. Al fine di evitare che sedie e tavolini fuoriescano dallo spazio concesso per l’occupazione l’area stessa dovrà essere delimitata da elementi composti da piantana+cordone non fissati al suolo.
4. L’occupazione del suolo pubblico effettuata a mezzo di padiglioni o dehors completamente chiusi, intesi come strutture poste sul suolo pubblico che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, si configura come tipologia di manufatto che non rientra nell’applicazione del presente Regolamento ed è soggetta alle norme urbanistico-edilizie vigenti ed al rilascio del preventivo Permesso di Costruire.
5. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico da richiedere attraverso il portale telematico “impresa in un giorno”, sportello SUAP del Comune di Rivoli in base alla procedura di cui al successivo art. 8.
6. Contestualmente alla domanda di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico il richiedente presenta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande e in conformità all’art. 12 comma 8 degli *Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande* adottati con D.G.R.nr. 85-13268 dell’8/2/2010
7. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge e al P.R.G.C., con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e

s.m. e i. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

8. La funzionalità del dehors è legata alla definizione di “ristoro all’aperto”, è fatto pertanto divieto utilizzare impropriamente la struttura per altre finalità.

ART. 2

DURATA

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la durata temporanea si intende riferita a:
 - 1 a) DEHORS STAGIONALE: periodo con durata massima fino a 245 giorni per il periodo compreso tra il 15 Marzo e il 15 Novembre, salvo proroga ai sensi dell’art. 10.
 - 1 b) DEHORS ULTRA ANNUALE: periodo con durata fino a 3 anni; in questo caso deve essere garantito, pena la revoca della concessione, l'uso per l'intero periodo, dotando la struttura, qualora necessario, anche di opportuni sistemi di climatizzazione che abbiano i requisiti di legge.

ART. 3

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

1. L’occupazione di suolo con “dehors” deve realizzarsi davanti all’esercizio del concessionario o verificandosene idonee condizioni nelle sue immediate vicinanze.
2. L’occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente; deve essere sempre lasciato uno spazio minimo per il transito pedonale di mt. 1,50 e deve essere garantita la visibilità, anche notturna. Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato alle caratteristiche tecniche della strada e degli insediamenti dei fabbricati contermini. Deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza, con particolare riferimento ai mezzi di servizio di emergenza tecnica che normalmente sono di grandi dimensioni (APS, autoscale, cisterne,...) e che necessitano di almeno 3 metri di corsia di marcia libera, tenendo anche in considerazione il raggio di curvatura. Limitatamente alle vie del centro storico, ove non sia possibile rispettare il suddetto limite di almeno 3 metri, è consentita la deroga fino al limite minimo di 2,75 metri; sempre che ciò non costituisca pericolo e intralcio per il transito dei veicoli di soccorso e di emergenza tecnica e si osservi la distanza minima di almeno 5 metri dall'intersezione stradale.
3. Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

4. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 60 comma 1 del R.I.E.

In riferimento agli articoli del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, citati nel presente comma, per quanto riguarda le preesistenti occupazioni della sede stradale (nelle strade di tipo E ed F) di chioschi, edicole, dehors ed altre installazioni, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della circolazione; pertanto, in tale fattispecie, ogni singolo insediamento sarà esaminato in base alla localizzazione ed alle caratteristiche geometriche della strada, fatto salvo il criterio del mantenimento e salvaguardia della sicurezza stradale.

5. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, o quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, che viene valutata in misura non inferiore a metri 1,50 di larghezza del marciapiede o passaggio pedonale protetto. In tali casi, l'occupazione può anche non essere in adiacenza ai fabbricati.
6. L'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche, del traffico veicolare e pedonale, della segnaletica verticale e di ogni altro elemento utile alla guida. L'occupazione non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi o immobili di interesse storico e non deve insistere su aree adibite alla raccolta rifiuti né ostacolare le fermate dei mezzi pubblici.
7. E' fatto divieto di installare dehors ove sia istituito il divieto alla sosta o alla fermata. E' consentita l'installazione di dehors in area di mercato utilizzate per il commercio su area pubblica, limitatamente all'installazione di soli tavoli, sedie, ombrelloni e delimitatori di ingombro della sede stradale, nel rispetto dell'art. 4 comma 2 e ad esclusione di pedane o tamponamenti laterali, a condizione che ogni elemento costituente il dehors non venga esposto in occasione del mercato o dell'evento, sotto la responsabilità del richiedente.

A tal fine l'occupazione è autorizzabile solo in presenza di dichiarazione sottoscritta dal richiedente con espressa assunzione dell'impegno a non occupare/liberare l'area in occasione dei mercati/eventi. In caso di mancata rimozione o errata esposizione, indipendentemente dalla causa, anche non riconducibile alla volontà del titolare, e ferma rimanendo ogni responsabilità del privato per i danni arrecati a terzi e al Comune, l'autorizzazione verrà revocata a titolo definitivo. E' esclusa la possibilità di nuovo rilascio.

8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
9. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura e spese del concessionario, adeguata segnaletica di divieto di sosta e di fermata munita di inizio e fine in corrispondenza della struttura al fine di impedire che lo stazionamento dei veicoli a fianco del dehors interferisca con la circolazione stradale.
10. La richiesta di autorizzazione all'occupazione può essere respinta ad insindacabile giudizio dell'amministrazione qualora, nonostante il rispetto dei requisiti sopra richiesti, vi siano particolari condizioni viabili, storico-ambientali o di sicurezza che rendano opportuno il diniego.

ART. 4 ELEMENTI CHE COMPONGONO I DEHORS

1. Gli elementi che possono costituire i dehors sono:
 - a) tavoli, sedie o panche;
 - b) pedane;
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) ombrelloni;
 - e) elementi di copertura;
 - f) struttura portante del dehors.
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” devono essere smontabili o facilmente rimovibili.
3. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati e montati per poter resistere stabilmente alle azioni degli agenti atmosferici agli urti e più in generale a tutti quei fenomeni a cui possono essere sottoposti e che ne compromettano la stabilità.
4. Vengono di seguito riportate le linee generali che dettano le caratteristiche degli elementi costitutivi i dehors, i quali devono sempre avere caratteristiche estetiche tali da armonizzarsi con il contesto circostante, le caratteristiche sottoriportate si riferiscono ai dehors non ricadenti nel centro storico e in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

a) TAVOLI SEDIE O PANCHE.

Preferibilmente in materiali naturali quali legno (color naturale), vimini, in stile ferro battuto (color antracite o verde RAL 6007) in materiali metallici o similari, tali da armonizzarsi con il contesto in cui sono inseriti.

b) PEDANE

Le pedane dovranno avere altezza minore o uguale a cm 15 salvo casi particolari (portici con dislivello maggiore o strade in pendenza).

Devono essere realizzate in modo tale da essere accessibili ai soggetti diversamente abili qualora la pavimentazione presenti dislivelli o sconnessioni. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le parti in ferro dovranno essere verniciate color antracite o verde RAL 6007, le parti in legno dovranno esser color naturale.

c) ELEMENTI DI DELIMITAZIONE:

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto a individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

Qualora si installino ringhiere metalliche esse dovranno essere verniciate di color antracite o verde RAL 6007 a disegno semplice o con elementi decorativi (stile ferro battuto) che si armonizzino nel contesto in cui insiste il manufatto. In caso di elementi in legno essi dovranno essere color naturale.

L'utilizzo di chiusure laterali a struttura metallica e pannelli trasparenti dovrà essere a basso impatto visivo; l'altezza degli elementi dovrà essere compresa tra 150 e 170 cm e comunque gli elementi opachi non potranno superare i 100 cm. Le parti metalliche dovranno essere di color antracite o verde RAL 6007 e le parti trasparenti realizzate in materiale antisfondamento.

Le delimitazioni possono essere anche realizzate mediante il posizionamento di vasi a forma rettangolare realizzati in terracotta, legno color naturale o graniglia. Qualora le piante inserite creino un effetto siepe l'altezza complessiva vaso+siepe non deve superare i 100 cm.

d) OMBRELLONI:

Di forma quadrata o rettangolare dovranno avere una solida struttura in legno (color naturale) o metallo verniciato (color antracite o verde RAL 6007) e copertura in tela impermeabilizzata nelle tinte unite panna, beige o avorio senza scritte o diciture di alcun tipo. Il basamento dovrà essere realizzato modo tale da armonizzarsi con il resto della struttura. Nelle ore e nei giorni di chiusura dell'esercizio o qualora la situazione metereologica ne detti la necessità, gli ombrelloni dovranno essere chiusi.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

e) ELEMENTI DI COPERTURA

Gli elementi di copertura dovranno essere in tela impermeabilizzata nelle tinte unite tipo panna, beige o avorio senza scritte o diciture di alcun tipo. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

Nel caso di Dehors Continuativi potranno essere ammesse coperture aventi strutture rigide e tipologie costruttive adeguate all'utilizzo continuativo, mantenendo il carattere di "precarietà e facile amovibilità" di cui all'art. 1 comma 2.

La proiezione al suolo degli elementi di copertura non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

f) STRUTTURA PORTANTE DEL DEHORS.

Può essere realizzata in legno color naturale o in carpenteria metallica e finiture tipiche del ferro battuto verniciato nei colori antracite o verde RAL 6007 e deve in ogni caso armonizzarsi con il contesto.

ART. 5 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS”
--

Sugli elementi componenti i dehors non è ammessa alcun tipo di pubblicità

ART. 6 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI

1. Tutti i componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali sottoponendo la struttura ad opportuna manutenzione
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. È fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.
4. La manutenzione di eventuali aree verdi poste in prossimità dei dehors oggetto dell'autorizzazione potrà essere effettuata, previo parere favorevole e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale a cura e spese del concessionario al fine di migliorare il contesto estetico complessivo.
5. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti al fine di evitarne la dispersione nelle aree limitrofe, gli stessi devono essere svuotati con frequenza almeno giornaliera o secondo necessità.
6. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di alcuna autorizzazione.

ART. 7 DANNI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dal titolare del permesso.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa per i danni materiali e patrimoniali, qualora

non già prevista dalla polizza assicurativa dell'immobile nel quale è insediata l'attività principale, e depositarla in Comune in allegato all'istanza di autorizzazione.

3. Per eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale per le manomissioni di suolo pubblico e secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

ART. 8 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione redatta sull'apposito modulo "A" compilato in ogni sua parte dovrà essere presentata almeno 45 gg prima della data prevista per il montaggio del dehors, e dovrà essere completa dei seguenti allegati:

a) Elaborato grafico progettuale redatto da un tecnico abilitato alla professione contenente:

- planimetria di dettaglio in scala 1:50 in triplice copia indicante l'esatta posizione del manufatto completa di tutte le misure e di ogni altro elemento utile al fine di una chiara rappresentazione del luogo dell'occupazione (larghezza strada, marciapiede, parcheggi, chiusini dei sottoservizi aree verdi etc...)
- sezione trasversale della struttura indicante l'altezza e la presenza di eventuali balconi soprastanti con relativa distanza.
- prospetti della struttura con indicazione del materiale utilizzato e dei colori.
- Nel caso di dehors che non prevedono l'installazione di pedane, elementi di copertura, impianti, strutture di sostegno, etc..., ma che si riducono al solo posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni, non è necessario produrre progetto e relazione statica a firma di professionista abilitato.
- Resta comunque l'obbligo di predisporre una planimetria da dove si evinca con esattezza l'area di occupazione con le relative misure, insieme ad una relazione descrittiva (con relativa documentazione fotografica) da cui si possano desumere tutte le caratteristiche ed i colori degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni)

b) Relazione tecnico descrittiva e dichiarazione del progettista relativa alla staticità del manufatto

- c) Documentazione fotografica dei luoghi ed eventuale documentazione fotografica del dehors (se installato negli anni precedenti) o, se di nuova installazione, depliant esplicativo.
 - d) Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'amministratore) davanti al quale il dehors viene collocato, ove si tratti di area privata di uso pubblico
 - e) Ricevuta originale di versamento dei diritti di segreteria a favore del Comune di Rivoli
 - f) Dovrà altresì essere presentata all'Asl To3, attraverso il portale telematico "impresa in un giorno", sportello SUAP del Comune di Rivoli, apposito aggiornamento della notifica sanitaria settore alimentare, ai sensi dell'art. 6 Reg CE 852/2004.
 - g) Contestualmente alla domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico il richiedente presenta segnalazione certificata di inizio attività per variazione di superficie di somministrazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38
 - h) Contestualmente alla domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors dovranno altresì essere effettuate le relative dichiarazioni ai fini tributari, con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti ed al canone di occupazione del suolo.
2. La mancanza degli elementi richiesti o l'incompletezza della domanda costituirà improcedibilità dell'istanza fino a quando essi non saranno prodotti. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta qualora l'ufficio competente al rilascio ne ravvisi la necessità.
 3. Verificata la completezza formale dell'istanza, il SUAP – che costituisce il tramite tra il privato e l'Ente, ma non esercita competenze di merito nella trattazione delle istanze, né ha il coordinamento delle attività istruttorie - la trasmette all'Ufficio Tecnico del Traffico, competente al rilascio della sola autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, ed agli altri uffici eventualmente interessati, per procedimenti correlati o per l'emissione di pareri.
 3. Acquisita tutta la documentazione necessaria, il Dirigente competente provvede all'adozione o al diniego dell'autorizzazione in formato elettronico, che il SUAP trasmette in via telematica al richiedente.
 4. Quando l'installazione del dehors è subordinata all'ottenimento di più atti di assenso, a conclusione di distinti procedimenti, il SUAP è titolare del procedimento complessivo - rispetto al quale i procedimenti sopraindicati si configurano come endoprocedimenti - che si conclude con l'adozione del Provvedimento Unico. I tempi e la procedura per il rilascio del Provvedimento Unico sono dettati nel dettaglio dall'art. 14 bis della legge 241 del 1990 e s.m.i (conferenza semplificata).
 5. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro il termine di 45 giorni dalla data del protocollo d'arrivo dell'istanza autorizzativa. Nel caso in cui vengano richieste modifiche o integrazioni, i termini di tempo per il rilascio dell'autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione della domanda.

ART. 9 VOLTURA

In caso di cessione o subentro dell'attività e, qualora il subentrante intenda mantenere l'occupazione, dovrà essere prodotta dichiarazione di voltura del titolo autorizzativo secondo il predisposto modulo "ISTANZA DI VOLTURA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE ANNESSO AD UN LOCALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE", a firma del subentrante, che dichiarerà di accettare le note e le prescrizioni dettate dal Comune relative al dehors autorizzato ed allegare la documentazione prevista all'art. 10.

ART. 10 PROROGA AUTORIZZAZIONE STAGIONALE
--

Fermo restando che il periodo disciplinato dall'art.2 per l'autorizzazione temporanea è normalmente di 245 giorni, in caso di condizioni climatiche particolarmente favorevoli, l'autorizzazione può essere anticipata o prorogata su richiesta dell'interessato.

Allo scadere dell'autorizzazione tutte le strutture e i beni strumentali del dehors devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario

ART. 11 RINNOVO
--

Le autorizzazioni sono tutte temporanee, e possono essere rinnovate per la stagione o le annualità successive previa reiterazione dell'istanza con il versamento dei diritti di segreteria, almeno 45 giorni prima della decorrenza del nuovo periodo.

Il rinnovo di cui al precedente comma è subordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici competenti e delle immutate condizioni rispetto all'autorizzazione già rilasciata. A tal fine il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello autorizzato nel periodo precedente. Attestazioni mendaci comportano l'immediato diniego del rinnovo dell'autorizzazione. Qualora invece, si siano verificati cambiamenti di qualsiasi natura, l'istanza opportunamente corredata della documentazione seguirà la procedura di cui al precedente art. 8.

ART. 12
LAVORI NEL SITO DEL DEHORS O NEL SOTTOSUOLO

1. In caso di lavori da eseguirsi in luogo del dehors (da parte del Comune, del condominio o dei gestori dei sottoservizi) o nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario è tenuto a liberare lo spazio da tutti gli arredi a proprie spese senza nulla chiedere in termini di risarcimento al Comune.
2. Qualora nell'area occupata esistessero pozzetti dei sottoservizi, gli stessi dovranno essere sempre accessibili alle eventuali ispezioni. Ove insista una pedana la stessa dovrà essere adattata mediante idonei accorgimenti (botole) adeguatamente segnalate affinché i preposti alle ispezioni possano individuarla in qualsiasi momento. E' fatto divieto coprire griglie di areazione o chiusini per la raccolta delle acque meteoriche.
3. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile contattare l'interessato per via della chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente gestore del sottoservizio competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario che non potrà rivalersi nei confronti del Comune.

ART. 13
REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) qualora l'occupazione sia provatamente (esposti della cittadinanza, verbali delle Forze dell'Ordine) causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
3. In caso di inottemperanza alla rimozione da parte del concessionario l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature, con successivo, conseguente

addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Il materiale rimosso verrà conservato presso i magazzini comunali con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni;scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o qualsiasi forza di causa maggiore.

Delle operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

ART. 14 SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei regolamenti comunali.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti locali) come modificato dall'art. 16 della legge 3 del 2003.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione del dehors stagionale avente scadenza entro la data del 15 ottobre 2017 ai sensi del vigente regolamento potrà richiedere una proroga dell'autorizzazione già rilasciata sino al 15 Novembre 2017. Per gli anni successivi dovrà essere presentata una nuova istanza ai sensi del vigente regolamento.
3. il titolare dell'autorizzazione del dehors avente durata sino a 364 giorni/anno potrà usufruire di una sola proroga della durata massima di mesi 4 al fine di consentire la predisposizione della domanda e l'ottenimento della relativa autorizzazione ai sensi del presente regolamento, ricadente nella tipologia del dehors continuativo (durata massima tre anni).
4. All'atto della nuova istanza di cui ai punti precedenti, il richiedente non dovrà produrre i documenti già agli atti dell'Ente bensì esclusivamente l'eventuale documentazione integrativa.

5. Coloro che presentano nuova domanda per installazione di Dehors in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento devono attenersi a quanto in esso contenuto, secondo la nuova modulistica e le nuove prescrizioni.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al Regolamento C.O.S.A.P. per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed alle altre leggi, disposizioni e norme vigenti in materia.